

N.R.G. [REDACTED]



## TRIBUNALE DI ROVERETO

Oggetto: istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà (art. 649 c.p.c.)

Il Giudice designato, dott.ssa Consuelo Pasquali,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2013,

### premesse

- che l'istituto dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, pendente il giudizio di opposizione, è disciplinato dagli artt. 648 e 649 c.p.c., in quanto le due norme disciplinano lo stesso fenomeno;
- che i requisiti per la concessione, rispettivamente per la sospensione della provvisoria esecutorietà sono indicati nell'art. 648, comma 1 c.p.c., con la conseguenza che la valutazione cui è tenuto il giudice ex art. 649 c.p.c. deve fondarsi sulle stesse basi di quella prevista dall'art. 648 c.p.c., dunque valutare due ordini di circostanze: in primo luogo ed innanzi tutto se sussista il *fumus boni iuris* della pretesa attorea ed in secondo luogo se vi siano o meno validi motivi di opposizione da parte dell'asserito debitore;
- EVENT che, se la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. è stata concessa sulla base delle particolari situazioni probatorie di cui al comma 1 ovvero al comma 2 dello stesso articolo, come modificato quest'ultimo dalla legge n. 26/2005 ("se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere"), la decisione sulla sospensione deve avvenire comunque sulla base di una riconsiderazione critica della prova del "buon diritto" del creditore;



- che, pertanto, instaurata l'opposizione, perché la provvisoria esecuzione del decreto concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. possa sopravvivere, è necessario che innanzitutto sia stata raggiunta la verosimile prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in secondo luogo che l'opposizione dell'ingiunto non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

#### **rilevato**

- nella valutazione della posizione di credito, che, al di là delle singole censure mosse dalla parte opponente, molte delle quali da approfondire in corso di causa, non è chiaro a questo giudice come sia stato calcolato il debito complessivo di cui all'estratto conto rilasciato ai sensi dell'art. 50 TUB e azionato in fase monitoria: da un lato, infatti, va premesso che il CD-ROM allegato al doc. 14, che dovrebbe contenere copia della documentazione contabile relativa ai rapporti contrattuali per cui è causa, non è accessibile al giudice, non disponendo il computer in dotazione all'ufficio di lettore CD; in secondo luogo, per quanto riguarda l'importo di € 61.446,22 (c/c █████), al doc. 14 risulta allegata la stampa dell'ultima pagina del relativo estratto conto, all'interno del quale figurano varie voci, quali le "competenze", la "comm. messa a disposiz. fondi", che non si sa bene come siano state calcolate e quale incidenza abbiano, se parametrize all'intera durata del rapporto, rispetto ai capitali finanziati attraverso l'apertura di credito e l'anticipo fatture; la voce "giroconto comp.-bolli sbf, poi non si comprende se sia una remunerazione o un'imposta; in terzo luogo, per quanto riguarda l'importo di € 94.000,00 (c/c █████), la stampa dell'ultima pagina del relativo estratto conto, allegata in calce al doc. 14 insieme all'ultima pagina dell'estratto conto del conto █████, riporta anch'essa varie voci non chiare, salvo poi presentare un saldo che non viene precisato;

#### **ritenuto**

- che spetti, in ogni caso, al creditore che agisca in giudizio, in questo caso alla Banca, di mostrare il proprio credito mediante produzione in giudizio non solo del titolo da cui il credito deriva, ma anche di tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto controverso, attraverso la cui lettura sarà possibile comprendere come il



credito si è formato nel corso del tempo; in mancanza di questa documentazione il credito attestato dalla certificazione ex art. 50 TUB non può bastare a legittimare la concessione e/o il mantenimento della provvisoria esecutorietà (da questo punto di vista sarà poi, tuttavia, anche da verificare quale peso giuridico possa attribuirsi al riconoscimento di debito contenuto nella dichiarazione dd. 21/12/2010, doc. 10 ric.),

tutto ciò premesso e considerato,

**ritenuto**

comunque che il credito azionato vada verificato più approfonditamente, con illustrazione dei singoli passaggi ed esame delle singole voci riscontrabili negli estratti conto che verranno depositati, il che potrà avvenire solo nel prosieguo della causa,

**sospende**

la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Si comunichi.

Rovereto, lì 30/12/2013 .

Il Giudice

Dott.ssa Consuelo Pasquali

Studio Kipling S.a.S. - <http://www.kipling99.com>

